

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1281)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(FERRARI-AGGRADI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
(FANFANI)

col **Ministro del Bilancio**
(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**
(TREMELLONI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(MANCINI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(DELLE FAVE)

e col **Ministro della Sanità**
(MARIOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1965

Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la molteplicità di iniziative cui la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ha dato luogo: tale provvedimento infatti ha contribuito efficacemente, mediante gli stanziamenti annuali ivi previsti in aggiunta a quelli ordinari di bilancio, a sostenere lo sforzo della azione pubblica nel settore dell'agricoltura, provocando investimenti a carattere pubblico e privato intesi ad aumentare la produttività dell'esercizio agricolo nei suoi diversi aspetti, ed a dare ordine e stabilità ai mercati.

L'applicabilità delle disposizioni recate dalla cennata legge n. 454 anche oltre il termine di scadenza della efficacia di esse (30 giugno 1965) è stata, ora, prevista dall'articolo 38 del provvedimento legislativo relativo allo sviluppo della proprietà coltivatrice recentemente approvato dal Parlamento. Tale proroga, peraltro, se da un lato consente agli operatori agricoli di continuare a fruire dei benefici previsti dalla legge n. 454, non è per se stessa sufficiente ad assicurare un ulteriore efficace svolgimento della attività pubblica di promozione e di orientamento dello sviluppo agricolo, occorrendo a tal fine disporre nuove autorizzazioni di spesa ed un opportuno aggiornamento ed adeguamento della disciplina sostanziale degli interventi.

A ciò, appunto, intende far fronte un nuovo provvedimento a carattere pluriennale per lo sviluppo agricolo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, sulla base dell'esperienza acquisita a seguito dell'applicazione della legge n. 454, nonchè della valutazione delle nuove e particolari esigenze imposte dall'inserimento dell'agricoltura in quelle europee unificate, e delle prospettive aperte dal progetto di programma nazionale di sviluppo economico, prevede nuove norme e propone nuove autorizzazioni di spesa per far fronte alle esigenze poste dallo sviluppo del settore nei prossimi anni.

L'importanza del provvedimento, che si pone come fondamentale nel quadro della azione pubblica a favore dell'agricoltura,

suggerisce peraltro l'opportunità di sentire su di esso, prima di presentarlo all'esame del Parlamento, il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

In considerazione di ciò, e ad evitare che si verificino soluzioni di continuità nell'intervento dello Stato a favore dell'agricoltura, da cui non potrebbe non derivare un rallentamento nel processo di modernizzazione e di adeguamento del settore, si propone il presente disegno di legge che prevede a tale scopo una autorizzazione di spesa di 50 miliardi di lire. Con tale somma si intende provvedere alle più urgenti necessità dell'anno 1965, per il quale risulta disponibile soltanto la metà degli stanziamenti recati dalla legge n. 454, in conseguenza della avvenuta adozione dell'esercizio finanziario riferito all'anno solare.

È tuttavia da rilevare che il provvedimento non si limita a proporre nuove autorizzazioni di spesa a favore dei singoli articoli previsti dalla legge sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, in quanto si manifesta necessaria una parziale modifica dei modi di utilizzazione della spesa autorizzata, sia in dipendenza degli avvenuti mutamenti nelle condizioni economico-sociali del mondo rurale nonchè delle nuove esigenze che ad esso si pongono, sia in relazione alla efficacia che i diversi tipi di intervento hanno dimostrato in vista della soluzione di tali nuove esigenze, sia infine in relazione al fatto che alcune leggi speciali hanno disposto nuovi finanziamenti e nuove forme di intervento in particolari settori dell'attività agricola.

A tal fine l'unito disegno di legge tiene conto dell'opportunità di ripartire la spesa prevista tra i diversi tipi di intervento in relazione alle esigenze di maggiore interesse. Ed è appunto in questo quadro che si è ritenuto proporre nuovi stanziamenti a favore del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, che, pur non rientrando nei modi di azione previsti dalla legge n. 454, ha dimostrato vasta capacità di sollecitare l'interesse e quindi l'iniziativa degli operatori agricoli secondo le linee di politica agraria che il Governo intende perseguire.

Lo stesso disegno di legge è diretto anche ad assicurare le disponibilità finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dalle norme del Regolamento della Comunità economica europea n. 17/64 del 5 febbraio 1964, che prevedono la concessione di contributi comunitari per l'esecuzione di iniziative per l'ammodernamento delle strutture agricole, a condizione che anche gli Stati membri contribuiscano alla realizzazione di tali iniziative.

Com'è noto il suddetto Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), che la CEE ha istituito per dare piena possibilità di applicazione ai regolamenti comunitari di mercato (sezione Garanzia) e per orientare i processi di adeguamento delle strutture fondiarie (sezione Orientamento).

La sezione « Orientamento » è destinata, in particolare, al finanziamento delle seguenti attività:

- a) adattamento e miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura;
- b) adattamento e orientamento della produzione agricola;
- c) adattamento e miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli;
- d) sviluppo delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli.

Il vasto arco di settori di intervento previsti dal Regolamento comunitario esige due livelli di qualificazione nella scelta delle iniziative da ammettere al concorso del Fondo.

Un primo livello di qualificazione delle scelte riguarda le linee generali che la Co-

munità si propone di perseguire per lo sviluppo dell'agricoltura.

Un secondo livello investe l'esigenza dello Stato membro di considerare gli orientamenti produttivi assunti nel quadro delle prospettive comunitarie in rapporto alle caratteristiche od ai particolari problemi nazionali e regionali di economia e di struttura agricola.

Da tale ordinamento, normativo e programmatico, discende una duplice funzione ed una duplice responsabilità: per la CEE, di stabilire i grandi orientamenti produttivi comunitari e, per lo Stato membro, di aderire concretamente a questi, salvaguardando le esigenze nazionali.

In relazione a ciò e per svolgere in modo idoneo questa azione di orientamento gli organi della Comunità hanno ritenuto necessario che al contributo della Comunità per l'attuazione dei progetti si aggiunga quello dello Stato membro, in cui i singoli progetti ricadano, stabilendo anzi che il concorso comunitario possa essere concesso solo in aggiunta a quello nazionale.

Per corrispondere quindi positivamente alle linee indicate da tali regolamenti, si pone per il nostro Paese la necessità di adeguare mezzi e modi di intervento.

Poichè detta azione di adeguamento ha carattere di massima urgenza, in quanto da essa dipende il finanziamento dei progetti che sono stati già trasmessi per i primi due periodi alla CEE e che saranno trasmessi per il terzo periodo entro il 1° ottobre 1965, si provvede col disegno di legge ad autorizzare per tale scopo la spesa di lire 10 miliardi, regolando l'erogazione dei detti contributi statali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per attuare le iniziative e gli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454, le autorizzazioni di spesa ivi previste, per l'esercizio finanziario 1965, sono aumentate nelle seguenti misure:

	MILIONI DI LIRE
Art. 5 - Ricerche di mercato . . .	200
Art. 7 - Attività dimostrativa ed assistenza tecnica . . .	500
Art. 8 - Contributi per opere di miglioramento fondiario .	9.000
Art. 13 - Contributi per opere di miglioramento in mon- tagna	4.500
Art. 14 - Miglioramento delle pro- duzioni pregiate	1.000
Art. 15 - Difesa delle piante dalle cause nemiche	200
Art. 18 - IV Comma: Contributi per la meccanizzazione	5.000
Art. 19 - Credito di conduzione . .	3.500
Art. 20 - Agevolazioni per la costitu- zione di impianti coopera- tivi ed interventi per lo sviluppo della coopera- zione:	
— primo comma	5.000
— quinto comma	200
Art. 21 - Organizzazione ed attrezzatu- re di mercato	3.500
Art. 22 - Irrigazione e bonifica . .	4.000
Art. 23 - Opere pubbliche di bonifi- ca montana	3.000
Art. 27 - Sviluppo e consolidamento della proprietà contadina:	
— primo capoverso del I comma	2.500
— secondo capoverso del I comma	400

I limiti d'impegno previsti dall'articolo 9, quarto comma e dall'articolo 16, primo com-

ma, lettera *b*), della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aumentati per l'esercizio 1965, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 300 milioni.

È altresì aumentata di lire 600 milioni l'autorizzazione di spesa per oneri di carattere generale di cui all'articolo 41 della legge citata.

A favore del fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è autorizzata, per l'anno 1965, l'ulteriore anticipazione di lire 6.000 milioni.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

Per effetto dell'aumento dei limiti di impegno, di cui al secondo comma del precedente articolo, le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 2 giugno 1961, numero 454, sono aumentati rispettivamente:

per il limite di impegno di cui all'articolo 9, quarto comma, della citata legge, in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1996;

per il limite di impegno di cui al primo comma, lettera *b*), del detto articolo 16, in ragione di lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1980.

Le somme stanziata ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Le direttive stabilite ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'esercizio 1964-65, sono applicabili anche per le iniziative e gli interventi da attuarsi successivamente al 30 giugno 1965.

Le disposizioni di cui all'articolo 40 della citata legge si applicano anche per la ripartizione territoriale delle spese di cui all'articolo 1.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale nelle spese di esecuzione dei progetti ammessi — anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

I contributi possono essere concessi sino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 30 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646. Tuttavia per le iniziative assunte da enti di sviluppo, da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da cooperative, nonché da consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di una pluralità di aziende per finalità di valorizzazione, la misura del contributo può raggiungere il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi.

Art. 5.

Per far fronte alla spesa di lire 59 miliardi e 100 milioni prevista dall'articolo 1, primo, terzo e quarto comma e dall'articolo 4, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre nell'esercizio 1965, mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare di detta spesa e delle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da

approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, a decorrere dall'esercizio 1966.

Alla spesa di lire 900 milioni, derivante, per l'esercizio finanziario 1965, dall'aumento dei limiti di impegno di cui al secondo comma dell'articolo 1, sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Le somme stanziare ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio 1965 saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.